

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 28

4 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (Euratom) n. 233/71 del Consiglio, del 1° febbraio 1971, che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio	1
Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio, del 1° febbraio 1971, che sopprime taluni prodotti compresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni	2
Regolamento (CEE) n. 235/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 236/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	5
Regolamento (CEE) n. 237/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	7
Regolamento (CEE) n. 238/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	8
Regolamento (CEE) n. 239/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	9
Regolamento (CEE) n. 240/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale	10
Regolamento (CEE) n. 241/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	12
Regolamento (CEE) n. 242/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che modifica il prelievo all'importazione per taluni formaggi importati dalla Bulgaria	13
Regolamento (CEE) n. 243/71 della Commissione, del 3 febbraio 1971, che modifica l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone	14

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

71/66/CEE :

Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo 15

Commissione

71/67/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1971, relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Svizzera di 10.099 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco 18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 233/71 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1971

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1399/70⁽³⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

considerando che è opportuno far concordare l'articolo 16 del regolamento n. 10/63/Euratom con le disposizioni locali in materia di adeguamento degli stipendi base mensili all'indice generale dei prezzi al minuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 10/63/Euratom, la cifra di 2,5 % è sostituita dalla cifra di 2,28 % con decorrenza dal 1° settembre 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 17. 7. 1970, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 234/71 DEL CONSIGLIO
del 1° febbraio 1971**

**che sopprime taluni prodotti compresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2603/69
relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le esportazioni di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69 sono state liberalizzate dallo Stato membro o dagli Stati membri che fino allora avevano mantenuto restrizioni quantitative; che per la Comunità

è pertanto possibile applicare il principio della libertà d'esportazione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti che figurano in allegato al presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio e simili):
B	— Bambù; canne e simili
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:
ex B	— Laminarie, lichene, carrageen, alghe, gelidium
ex 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:
	— Fecce di vino contenenti, in peso, meno del 6% di vino; tartario greggio
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)

REGOLAMENTO (CEE) N. 235/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	51,08
10.01 B	Frumento duro	56,28 ⁽¹⁾
10.02	Segala	38,23
10.03	Orzo	25,69
10.04	Avena	21,10
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	25,94 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	25,94
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	29,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,70
11.01 B	Farine di segala	65,95
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	97,52
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 236/71 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	1,50	1,50	1,50
10.02	Segala	0	0	0	3,00
10.03	Orzo	0	0	0	2,25
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0,55
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0,55
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	3,55	3,55	3,55
10.07 C	Sorgo	0	1,25	1,25	1,10
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,401	0,401
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,299	0,299
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,349	0,349

REGOLAMENTO (CEE) N. 237/71 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 176/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29.1.1971, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 238/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,96
	II. zucchero greggio	10,37 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,96
	II. zucchero greggio	10,37 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 239/71 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1971
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1591/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1591/70, ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 240/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazioneper la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	7,50 9,08 ⁽¹⁾ 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 241/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁵⁾, ha definito

talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1396 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

(4) GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

(5) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 242/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che modifica il prelievo all'importazione per taluni formaggi importati dalla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 69/71⁽³⁾ e (CEE) n. 202/71⁽⁴⁾ della Commissione, rispettivamente del 14 e del 29 gennaio 1971 ;

considerando che, in seguito ad un errore, il prelievo applicabile ai prodotti delle sottovoci 04.04 E I b) 2 e 04.04 E I b) 3 importati dalla Bulgaria non è stato fissato correttamente nei regolamenti di cui trattasi ; che è necessario quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 69/71 e (CEE) n. 202/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Le note in calce⁽¹³⁾ e⁽¹⁴⁾ che figurano nell'allegato ai regolamenti (CEE) n. 69/71 e (CEE) n. 202/71 sono, con effetto dalla data d'entrata in vigore di tali regolamenti, sostituite dalle note in calce seguenti :

(¹³) Il prelievo è limitato a 38,50 unità di conto per 100 kg peso netto per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68, modificato).

(¹⁴) Il prelievo è limitato a 58,50 unità di conto per 100 kg peso netto per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68, modificato).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(¹) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(²) GU n. L 143 del 1° 7.1970, pag. 1.

(³) GU n. L 12 del 15.1.1971, pag. 22.

(⁴) GU n. L 24 del 30.1.1971, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 243/71 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1971
che modifica l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 193/71 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70 ⁽⁴⁾ ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importe

grazione per i semi di colza e di ravizzone ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 193/71, è, per i semi di colza e di ravizzone, modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1971, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 4 febbraio 1971 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	<i>Colza e ravizzone</i>
Importo dell'integrazione	5,325
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :	
— per il mese di febbraio	5,325
— per il mese di marzo	5,505
— per il mese di aprile	6,730
— per il mese di maggio	6,730

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1971

relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

(71/66/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 126,

visto il parere della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 123 del trattato attribuisce al Fondo sociale europeo, qui appresso denominato « Fondo », il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e che le disposizioni vigenti si sono dimostrate inadeguate per consentire al Fondo di assolvere tale compito in modo efficace ;

considerando che il proseguimento di tale compito si rende necessario, in considerazione delle esigenze del progresso sociale di fronte all'evoluzione tecnica ;

considerando l'interdipendenza esistente tra la politica economica e quella sociale ;

considerando l'opportunità di proseguire gli sforzi volti a riassorbire la disoccupazione e la sottoccupazione strutturali da cui sono ancora afflitte molte regioni della Comunità ;

considerando anche la necessità di intensificare a tal proposito l'azione intesa a prevenire la disoccupazione e la sottoccupazione ;

considerando che il Fondo deve inoltre contribuire a promuovere le iniziative volte ad assicurare a tutti

i lavoratori una occupazione che corrisponda nel migliore dei modi alle loro capacità e ad assicurare la continuità dell'occupazione e del reddito ;

considerando che è quindi necessario assicurare un intervento del Fondo per far fronte a situazioni risultanti da decisioni comunitarie o per le quali è necessaria un'azione comunitaria, nonché a situazioni indirettamente risultanti dal funzionamento del mercato comune o che ostacolano lo sviluppo armonioso della Comunità ;

considerando le disposizioni adottate con la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽⁴⁾,

DECIDE :

I. SOPPRESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 125 DEL TRATTATO

Articolo 1

Alle condizioni di cui all'articolo 10, i contributi previsti dall'articolo 125 del trattato non sono più concessi.

II. DEFINIZIONE DEI NUOVI COMPITI DEL FONDO

Articolo 2

I nuovi compiti del Fondo, conformi agli obiettivi di cui all'articolo 123 del trattato, risultano dalle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 13. 10. 1969, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. C 26 del 4. 3. 1970, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

A. Campo d'applicazione — Le persone*Articolo 3*

1. I contributi del Fondo possono essere concessi a favore delle persone che appartengono alla popolazione attiva e che dopo aver beneficiato di una misura di competenza del Fondo sono destinate ad esercitare un'attività subordinata.

2. In casi particolari che devono essere stabiliti dal Consiglio, il contributo del Fondo può anche essere concesso a persone che sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata.

B. Settori di intervento*Articolo 4*

1. Il Fondo può intervenire quando la situazione dell'occupazione

- sia pregiudicata o rischi di esserlo da misure particolari adottate nel quadro delle politiche comunitarie dal Consiglio o da azioni decise di comune accordo per favorire la realizzazione degli obiettivi della Comunità, oppure
- renda manifesta la necessità di un'azione comune specifica per meglio assicurare l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera all'interno della Comunità.

L'intervento del Fondo si basa su una decisione specifica presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; quest'ultima agisce di propria iniziativa, o a richiesta del Consiglio, ovvero a richiesta di uno o più Stati membri.

2. Il Consiglio basa le decisioni specifiche di cui al paragrafo 1 in particolare sul fatto che lo squilibrio constatato o prevedibile nel settore dell'occupazione

- ha un'ampiezza che giustifichi un intervento comunitario,
- è tale da comportare o da poter comportare, per un notevole numero di lavoratori, la necessità di cambiare occupazione, di acquisire nuove qualificazioni, o di cambiare domicilio all'interno della Comunità.

Nelle decisioni di cui sopra, il Consiglio

a) designa i settori aperti agli interventi del Fondo,

b) indica tra i tipi di provvidenze definite dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 127, quelli che possono beneficiare del contributo del Fondo,

c) determina eventualmente le categorie di persone destinate ad esercitare un'attività non subordinata a favore delle quali il Fondo può concedere il suo contributo.

Articolo 5

1. Il Fondo può intervenire anche quando la situazione dell'occupazione sia pregiudicata in talune regioni, in taluni rami di attività economica o gruppi di imprese, da difficoltà che non risultino da una misura particolare adottata dal Consiglio nel quadro di una politica comunitaria, ma derivino indirettamente dal funzionamento del mercato comune o ostacolino lo sviluppo armonioso della Comunità.

In questo caso i contributi saranno concessi per eliminare la disoccupazione o la sottoccupazione di lunga durata di carattere strutturale, per formare una manodopera altamente qualificata, come pure, peraltro, per azioni intese a inserire o a reinserire nell'attività economica minorati, lavoratori anziani, donne e giovani lavoratori.

2. Le disposizioni regolamentari necessarie all'esecuzione della presente decisione, adottate conformemente all'articolo 127 del trattato,

- definiscono i contributi previsti dal paragrafo 1 che sono concessi sin d'ora per far fronte a situazioni attualmente esistenti o a bisogni che richiedono un'azione immediata per un periodo prolungato,
- determinano i criteri precisi ai quali devono rispondere le azioni che danno diritto ai contributi del Fondo.

I contributi così definiti sono concessi senza altro intervento del Consiglio con la sola riserva dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

C. Presentazione da parte degli Stati membri dei progetti o delle domande d'intervento e approvazione della Commissione*Articolo 6*

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i progetti intesi a far fronte a situazioni come quelle di cui all'articolo 4 e le domande preliminari d'intervento tendenti a far fronte a situazioni come quelle di cui all'articolo 5; ciascun progetto o domanda deve rappresentare un complesso di misure determinate nelle loro modalità, nella loro portata e nella loro durata.

Articolo 7

La Commissione sottopone i progetti e le domande d'intervento di cui all'articolo 6 all'esame del Comitato del Fondo sociale europeo di cui all'articolo 124 del trattato e li approva, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, se soddisfano alle condizioni fissate nel regolamento adottato in applicazione dell'articolo 127 del trattato e nelle decisioni adottate dal Consiglio, sulla base di detto regolamento.

D. Aliquota d'intervento

Articolo 8

1. Il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50 % delle spese imputabili a favore di azioni realizzate da pubbliche amministrazioni, da enti di diritto pubblico e da enti paritetici sociali che hanno compiti d'interesse pubblico.

2. Il contributo è concesso anche a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato a condizione che le pubbliche autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati garantiscano il buon esito delle operazioni. In questo caso il Fondo interviene per un importo pari a quello delle spese assunte dalle pubbliche autorità.

E. Procedura di bilancio

Articolo 9

1. Sulla base del progetto preliminare elaborato dalla Commissione, sono iscritti ogni anno nel bilancio delle Comunità europee gli stanziamenti autorizzati per il funzionamento del Fondo durante l'esercizio in questione.

Il regolamento finanziario adottato in esecuzione dell'articolo 209 del trattato determina le modalità secondo le quali possono essere autorizzate spese per un periodo che supera di due anni l'esercizio in questione.

2. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 5 formano oggetto di stanziamenti distinti.

Gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'articolo 5 non possono essere inferiori, annualmente, al 50 % di tutti gli stanziamenti disponibili. Questa ripartizione degli stanziamenti è riesaminata dal Consiglio entro il termine di cui all'articolo 11, fermo restando che a lungo termine la maggior parte degli stanziamenti disponibili deve essere riservata agli interventi di cui all'articolo 4.

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10

1. Le disposizioni della presente decisione sono applicabili a decorrere dalla data d'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari necessarie all'esecuzione della presente decisione e adottate conformemente all'articolo 127 del trattato.

2. Il contributo del Fondo previsto all'articolo 125 del trattato è mantenuto a favore delle operazioni terminate al più tardi alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari di cui al precedente paragrafo.

I termini entro i quali gli Stati membri devono presentare le richieste di rimborso relative a tali operazioni sono fissati dalle summenzionate disposizioni regolamentari.

Articolo 11

Il Consiglio riesamina la presente decisione entro cinque anni dalla data d'entrata in vigore di cui all'articolo 10, paragrafo 1. La presente decisione viene modificata, se necessario, in base ad un nuovo parere della Commissione fondato sull'articolo 126 del trattato.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1971

relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Svizzera di 10.099 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la Repubblica federale di Germania, con la comunicazione in data 12 gennaio 1971, ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo d'intervento di indire un bando di gara per l'esportazione verso la Svizzera di 10.099 tonnellate di segala proveniente dai raccolti 1966, 1968 e 1969, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2647/70 ⁽⁴⁾;

considerando che le 10.099 tonnellate di segala oggetto della gara dovranno essere esportate con partenza da alcuni luoghi di uscita; che parte di detti quantitativi è immagazzinata in un altro luogo; che l'organismo d'intervento tedesco, al fine di mettere tutti i partecipanti alla gara sullo stesso piano concorrenziale, deve procedere alla vendita a prezzi identici; che, a tal fine, deve assumere a proprio carico le spese di trasporto dal luogo d'immagazzinamento fino ai luoghi di uscita determinati;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco può procedere, alle condizioni appresso indicate, ad un bando di gara permanente in vista di una esportazione verso la Svizzera di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 10.099 tonnellate di segala.
2. Le regioni nelle quali le 10.099 tonnellate di segala sono immagazzinate sono indicate nell'allegato.

Articolo 3

1. I luoghi per i quali dev'essere fissato il prezzo minimo di vendita, conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70, sono i seguenti: luoghi di uscita alla frontiera tedesco-svizzera.

2. Le offerte devono essere fatte per uno o più di detti luoghi di uscita. L'offerente specifica il o i luoghi di uscita per i quali ha presentato un'offerta.

Le offerte s'intendono per della segala:

- che si trova in un luogo di uscita alla frontiera tedesco-svizzera o
- resa non scaricata al luogo d'imbarco nel luogo di uscita alla frontiera tedesco-svizzera.

Le offerte sono valide solo se sono accompagnate da una domanda di titolo di esportazione, con fissazione in anticipo della restituzione, presentata dall'offerente per il quantitativo corrispondente alla sua offerta, secondo l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28.2.1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29.12.1970, pag. 51.

3. Per i quantitativi di segala che non si trovano nei luoghi di cui al paragrafo 2, primo e secondo trattino, le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo d'immagazzinamento ed il luogo d'imbarco nel luogo di uscita, che può essere raggiunto con minor spesa, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 4

L'organismo d'intervento tedesco fissa nel bando di gara le date di deposito delle offerte.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte, deve intercorrere un termine di almeno 10 giorni. La data

ultima per il deposito delle offerte è fissata al 31 marzo 1971.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Baden-Württemberg	136 t
Bayern	9.963 t

